

**STATUTO
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE GRANDI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
“C.I.G.A.S.”**

Emanato con D.R. 67 del 12 febbraio 2008

Art. 1- Istituzione

E' istituito, presso l'Università degli Studi della Basilicata, il “Centro Interdipartimentale Grandi Attrezzature Scientifiche” (C.I.G.A.S.), di seguito denominato “Centro”.

Art. 2 - Finalità

Il Centro ha le seguenti finalità:

1. fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai docenti dell'Università degli Studi della Basilicata per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, particolarmente quando si tratti di apparecchiature d'elevata complessità, innovative e d'interesse multidisciplinare;
2. promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispone in relazione alle finalità dei vari Dipartimenti;
3. diffondere tra il personale dell'Università degli Studi della Basilicata le conoscenze aggiornate necessarie per l'utilizzo delle proprie attrezzature scientifiche e per l'applicazione di nuove tecnologie;
4. fornire prestazioni tecniche, consulenze scientifiche e altri servizi ad enti esterni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto di autonomia e dai regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 3 - Regime amministrativo contabile e disponibilità dei fondi

1. Al Centro si applicano le disposizioni del titolo X “Altre Strutture” del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Il Centro dispone dei seguenti fondi:
 - a) dotazione annuale di funzionamento assegnata dal C.d.A. sul bilancio universitario;
 - b) proventi per prestazioni a pagamento;
 - c) proventi derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - d) contributi dei dipartimenti afferenti, determinati con modalità da definire nel Regolamento di funzionamento del Centro.
3. Il Centro ha un proprio organico di personale tecnico-amministrativo assegnato secondo le modalità previste per le altre Strutture dell'Ateneo.

Art. 4 - Organi

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.

Art. 5 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore è nominato tra i professori di prima fascia o, in caso di loro motivato impedimento, tra i professori di seconda fascia.

3. Il Direttore:

- a) ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
- b) convoca e presiede il Consiglio, curando l'attuazione delle delibere;
- c) designa, nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al Centro, un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore;
- d) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti vigenti nell'ambito delle attività del Centro;
- e) predispose, entro il trentuno marzo di ogni anno, una relazione consuntiva sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività del Centro, che sottopone all'approvazione del Consiglio;
- f) sottopone all'approvazione del Consiglio le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico amministrativo, e le trasmette agli Organi di Governo dell'Ateneo per le opportune deliberazioni;
- g) predispose la relazione previsionale, entro il quindici novembre di ogni anno, allegandovi una relazione illustrativa, e la sottopone all'approvazione del Consiglio;
- h) predispose annualmente una relazione sui risultati delle attività del Centro e, previa approvazione del Consiglio, la trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo e agli Organi di Governo dell'Ateneo;
- i) assume, in caso di urgenza e di necessità, provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, pena decadenza, nella prima seduta utile da tenersi, di norma, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso;
- j) convoca il Consiglio ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri;

- k) predisporre, a fine anno, una relazione consuntiva sulle prestazioni a pagamento e relative ripartizioni da inviare agli Organi di Governo dell'Ateneo;
- l) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto di autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 6 – Consiglio

1. Il Consiglio è composto da :

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti che afferiscono al Centro, designato dai rispettivi Consigli, tra i professori e i ricercatori di ruolo;
- c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo del Centro, eletta secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione dei rappresentanti del medesimo personale nei Consigli di Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro;
- d) il responsabile amministrativo del Centro, individuato nella persona del dipendente di grado più elevato assegnato al Centro ed appartenente all'area amministrativo-gestionale, con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante.

2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni accademici e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente del Consiglio, il Direttore del Centro provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.

4. Il Consiglio:

- a) detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per le sue attività, per il coordinamento del personale e per l'utilizzo delle attrezzature;
- b) approva annualmente i criteri per calcolare, sulla base dei costi orari previsti per ogni apparecchiatura ed in ragione dell'effettivo utilizzo, le quote da addebitarsi agli utenti interni come contributo alle spese di gestione, manutenzione e consumo;
- c) approva le richieste di analisi e consulenza da parte di Enti pubblici e privati e le relative convenzioni, i contratti e le tariffe per prestazioni occasionali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo disciplinante le attività di Convenzioni e di Contratti conto terzi e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- d) approva la relazione previsionale e la relazione consuntiva sulla gestione dei fondi, predisposte annualmente dal Direttore, rispettivamente, entro il 15 novembre ed il 31 marzo;
- e) approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro predisposta dal Direttore;

- f) esprime parere e delibera sugli argomenti di cui sia investito dal Direttore;
- g) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento di funzionamento del Centro e le sue modifiche;
- h) per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, il Consiglio esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto di autonomia e dai regolamenti.

Art. 7 - Afferenze

1. I Dipartimenti interessati ad afferire al Centro devono avanzare motivata richiesta al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Centro. Alla richiesta deve essere allegata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento. Sulle richieste di afferenza delibera il Senato Accademico. Per le afferenze successive alla costituzione del Consiglio, è prevista anche l'acquisizione del parere del Consiglio stesso.
2. I Dipartimenti afferenti, previa motivata deliberazione dei rispettivi Consigli, possono rinunciare alla loro afferenza, inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore ed al Direttore del Centro.

Art. 8 – Regolamento di funzionamento

Le norme concernenti il funzionamento del Centro sono oggetto di apposito regolamento interno, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Centro.

Art. 9 – Approvazione e Modifiche

1. Il presente Statuto è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per la parte di loro competenza, ed è emanato con Decreto del Rettore.
2. Le modifiche al presente Statuto sono soggette allo stesso iter e devono essere proposte dal Consiglio del Centro con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 10 – Norme transitorie

1. Per consentire l'avvio del Centro, i dipartimenti interessati devono inoltrare richiesta al Rettore, con le modalità previste dall'art. 7, entro due mesi dalla data del Decreto Rettorale di istituzione del Centro.
2. Il Consiglio del Centro dovrà insediarsi entro quattro mesi dalla data del Decreto Rettorale di istituzione del Centro.
3. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Centro, fino all'adozione del Regolamento Generale di Ateneo, è stabilita nel numero di un rappresentante.